



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Capri**

Piazza Vittoria, n.5 – 80073 Capri (NA)
Tel.081/8370226 – 3994 – PEC: cp-capri@pec.mit.gov.it

**ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE
N. 16/2026**

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Capri,

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e - per i profili su di esso incidenti – della navigazione da diporto e da traffico e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Capri, che comprende il territorio dei comuni di Capri e Anacapri;
- VISTI** gli articoli 30, 81,1161,1164,1174,1231 del Codice della Navigazione e gli articoli 27,28,59 e 524 del regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTA** la Legge 3 aprile 1989, n.147 – *“Adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca e salvataggio marittimo”* ed il relativo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 28 settembre 1994, n.662;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2012, n.37;
- VISTO** l'art. 104, comma 1, lett. v), del D.Lgs 112/98;
- VISTO** l'art. 134 del D.Lgs 66/2010;
- VISTO** il d.p.c.m. 21 dicembre 1995 – *“Identificazione delle aree demaniali marittime escluse dalla delega delle Regioni ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1917 n° 616”*;
- VISTO** il decreto dirigenziale n.117 del 05 luglio 2010 della Regione Campania - Rettifica al d.d. n.238 del 30 dicembre 2009 di approvazione dell'elenco delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale, ai sensi dell'art. 59, D.P.R. 24 luglio 1977 n.616 e dell'art.105 - comma 2, lett. I) - D.L.gs 31 marzo 1998 n°112, ai fini della revisione del d.p.c.m. del 21 dicembre 1995;
- VISTO** il decreto ministeriale 26 gennaio 1960, così come modificato dal decreto ministeriale 15 luglio 1974 – *“Disciplina dello sci nautico”*;
- VISTA** la legge 08 Luglio 2003, n.172 – *“Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”*;
- VISTO** il decreto legislativo n.171 in data 18 luglio 2005 recante il *“Codice della nautica da diporto”* e sue successive modifiche e integrazioni ed il decreto ministeriale 29 luglio 2008 n.146 – *“Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005 n.171, recante il Codice della nautica da diporto”*;
- VISTO** il d.p.r. 02 ottobre 1968, n.1639 – *“Regolamento per l'esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n.963 – Disciplina della pesca marittima”*;
- VISTO** il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4 – *“Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 04 giugno 2010*

- VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 18 marzo 1996 e l'atto di intesa, in data 16 gennaio 2003, tra Stato e Regioni, relativo agli aspetti igienico-sanitari, concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 51 del 03 marzo 2003;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n°45 del 04.02.2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per la ricerca e il salvataggio in mare;
- VISTO** il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n°85 del 29.05.2024 relativo al Regolamento recante norme per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnanti;
- VISTO** il dp. prot. n°82/022468/1° del 03 aprile 2002 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, recante il modello di ordinanza di sicurezza balneare da adottare;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.01.04/34660 in data 07/04/2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Rep. II – Ufficio 1°, contenente le direttive inerenti all'emanazione dell'Ordinanza di “Sicurezza Balneare”;
- VISTA** la propria Ordinanza n.28/2013 del 10 luglio 2013 – *“Disciplina della movimentazione delle unità navali nel porto di Capri”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n.11/2013 in data 21 maggio 2013 – *“Svolgimento delle attività subacquee non professionali, nelle acque del circondario marittimo di Capri”*;
- VISTA** la propria Ordinanza n.09/2014 in data 16 aprile 2014 – *“Disciplina della locazione/noleggio dei natanti ed uso degli stessi come unità appoggio per le immersioni subacquee”*;
- VISTA** l'Ordinanza n.62/2013 del 20 maggio 2013 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono stati disciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto;
- VISTA** la propria Ordinanza n.9/2025 del 27 maggio 2025 – *“Ordinanza di sicurezza balneare”*;
- VISTE** le Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di mare territoriale interessati da fenomeni franosi e/o smottamenti a cura di questa Autorità Marittima;
- VISTA** le note inviate negli anni alla Città di Capri e al Comune di Anacapri aventi ad oggetto *“Costoni franosi – verifica delle situazioni di pericolo connesse a dissesti idrogeologici e instabilità della costa”*;
- VISTO** il dp. prot. n°54363 in data 16.04.2025 col quale il Comando generale del Corpo, nel trasmettere la nota n°13384 in data 16.04.2025 a firma del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha fornito indicazioni in merito all'individuazione della stagione balneare e alla redazione delle Ordinanze di sicurezza balneare;
- VISTO** l'art.6, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2025, n.73 (convertito, con modificazioni, con legge 18 luglio 2025, n. 105);
- VISTO** il dp. prot. n°45107 in data 21.04.2025 col quale il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha fornito indicazioni in merito all'individuazione della stagione balneare ed alla redazione delle ordinanze di sicurezza balneare;

- CONSIDERATO** che nelle sopra citate disposizioni, ai fini dell'obbligatorietà del servizio di salvataggio (assistenza bagnanti), la *"stagione balneare"* viene definita come il periodo intercorrente tra la terza settimana del mese di maggio e la terza settimana del mese di settembre, permettendo alle Regioni/ Enti locali una flessibilità di ± 1 settimana;
- CONSIDERATO** altresì che nelle indicazioni fornite con la nota avente prot. n.13384 in data 16.04.2025, a firma del Sig. Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, si legge che, ferme restando *"le determinazioni delle Regioni e degli enti locali per gli aspetti di propria competenza afferenti alla gestione del demanio marittimo, resta inteso che, al di fuori del predetto periodo della stagione balneare, potrà essere consentita l'apertura delle strutture balneari per ristorazione, fini elioterapici, ecc."*;
- RITENUTO** opportuno modificare la propria precedente Ordinanza di Sicurezza balneare n°9/2025 in data 27 maggio 2025, allo scopo di aggiornare, in coerenza con il vigente quadro normativo di settore e con le indicazioni ricevute, le norme di disciplina in tema di sicurezza della navigazione e della balneazione di competenza dell'Autorità Marittima, in quanto direttamente connessi all'utilizzo del demanio marittimo del Circondario marittimo di Capri;

ORDINA

Articolo 1 – disposizioni generali

1. La presente Ordinanza disciplina, ai fini della sicurezza marittima, la balneazione e le attività connesse che si svolgono nell'ambito del Circondario Marittimo di Capri, che comprende i comuni di Capri e Anacapri.
2. Chiunque accerti o venga a conoscenza di una **situazione di emergenza o di pericolo per l'incolumità della vita umana in mare o per la sicurezza della navigazione, ovvero per la tutela dell'ambiente**, nel territorio del Circondario marittimo di Capri, deve informare immediatamente la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri – Guardia Costiera, tramite:
 - a. numero Blu 1530 (chiamata gratuita) per segnalare emergenze in mare;
 - b. Sala Operativa della Guardia Costiera di Capri – 081 8370226;
 - c. Via Radio VHF – Canale 16.
3. Tutti gli aspetti legati all'utilizzo e alla fruizione delle aree demaniali marittime per finalità turistico ricreative vengono stabiliti con gli appositi provvedimenti emanati dall'Ente competente (c.d. *"ordinanze balneari"*).
4. La stagione balneare è fissata dalla terza settimana del mese di maggio alla terza settimana del mese di settembre di ogni anno, salvo eventuali anticipi/posticipi di una settimana, relativi all'inizio e alla fine della predetta stagione, da parte dell'Ente gestore (Regione o Enti locali).
5. Ai fini della presente ordinanza, si intendono per strutture balneari tutti gli esercizi commerciali, anche se parzialmente ricadenti in proprietà privata, che siano concessionari di arenili sui quali viene esercitata l'attività di stabilimento balneare o che gestiscano strutture destinate alla balneazione, a prescindere dalla specifica indicazione di tale attività nello scopo della concessione.

Articolo 2 - Zone di mare riservate ai bagnanti

1. La zona di mare per una distanza di **200** metri dalle spiagge e **100** metri dalle coste alte o a picco sul mare - non interessate da Ordinanze di interdizione per pericolo di crolli per frane e, salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia

destinato specchi acquei all'ormeggio di natanti/imbarcazioni, - è **prioritariamente destinata alla balneazione**.

2. Nelle zone di mare di cui al comma 1 del presente articolo, tra le ore 07.00 e le ore 20.00, **È VIETATO**:
 - a. la navigazione e la sosta a tutte le unità a vela o a motore, (compresi moto d'acqua, jet e propulsori acquatici e similari, surf, kite-surf, wind-surf, fly board, jetlev flyer, tutti i galleggianti trainati direttamente o indirettamente da motori meccanici, banana boat, tavole a motore e simili), ad esclusione di piccoli gonfiabili (materassini, canottini) e di piccoli natanti da spiaggia a remi (piccoli natanti comunemente denominati, jole, pattini, sandolini, mosconi, canoe, natanti a remi, surf a remi - detti SUP "*stand up paddle*" non provvisti di motore -, lance e simili), nonché pedalò e similari che, comunque, dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti;
 - b. l'ormeggio di qualsiasi unità, salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima;
 - c. l'ancoraggio di qualsiasi unità, salvo i casi in cui le acque prioritariamente destinate alla balneazione siano indicate secondo quanto previsto dal successivo art.3, comma 2.
3. Dai divieti di cui al comma precedente, sono esentate:
 - a. le unità appartenenti alla Guardia Costiera e alle Forze di Polizia/Corpi dello Stato impegnati nelle specifiche attività di Istituto, quelle adibite al salvataggio nonché i mezzi che effettuano campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità da eseguirsi in aderenza al D.lgs. 30 maggio 2008 n. 116 e del D.M. 30 marzo 2010 e successive modifiche. Tali mezzi, qualora non appartenenti ai Corpi dello Stato, devono essere riconoscibili dalla seguente dicitura, "**SERVIZIO CAMPIONAMENTO**", chiaramente leggibile e devono adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa, nonché ottemperare ad ogni altra prescrizione prevista dalle vigenti disposizioni in materia di campionamento.

I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento.

Tutte le unità navali di cui al presente capoverso, dovranno, comunque, mantenere idonea distanza di sicurezza dai bagnanti, prestando la massima attenzione e attivando un efficiente e costante servizio di vedetta, adottando, altresì, ogni cautela in occasione del transito;
 - b. le unità dirette verso le aree in concessione demaniale marittima per ormeggio di natanti/imbarcazioni (vedasi successivo comma 5).
4. I divieti di cui al comma 2, salvo i casi di esenzione, sono estesi per l'arco delle 24 ore nelle seguenti zone di mare:
 - a. spiaggia di "*Marina Grande*": specchio acqueo tra la curva del Molo Principale del porto di Capri e la testata della scogliera sottostante all'Hotel "*J.K.*";
 - b. località "*Marina Piccola*": specchio acqueo compreso tra il Faraglione di Terra e Punta del Mulo.
5. Le zone di mare riservate ai bagnanti possono essere attraversate da unità in navigazione a motore o a vela, utilizzando gli appositi corridoi di lancio, come meglio disciplinati all'art.9, per il solo raggiungimento del posto di ormeggio presso gli specchi acquei in cui ciò sia consentito e/o presso pontili, purché a lento moto (velocità minima di governo).
6. È altresì vietato l'atterraggio dei surf, dei wind-surf, dei kite-surf e di ogni altro simile attrezzo, anche se diversamente denominato, negli specchi acquei antistanti agli arenili in concessione per strutture balneari. In tali tratti, i concessionari, qualora appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree per l'atterraggio di

tali mezzi da quelle destinate ai bagnanti.

7. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.
8. È comunque vietato ai surf e kite-surf di evolvere, laddove consentito, a meno di 60 metri da bagnanti e da unità in navigazione o ormeggiate.

Articolo 3 – Segnalazione limite acque destinate alla balneazione

1. I concessionari per le aree assentite in concessione e i comuni di Capri e Anacapri, relativamente alle spiagge libere/ tratti di costa frequentati da bagnanti, al fine di segnalare il limite della zona di mare prioritariamente riservata alla balneazione, hanno l'obbligo di:
 - a. posizionare, per tutto il fronte a mare dell'area in concessione, ovvero dell'area attrezzata per la balneazione, gavitelli di colore rosso/arancione saldamente ancorati sul fondo ad una distanza di 50 metri l'uno dall'altro parallelamente alla linea di costa; il numero di gavitelli non dovrà, comunque, essere inferiore a 3 (tre);
 - b. vigilare su eventuali scarrocciamenti/perdite dei predetti gavitelli provvedendo, nel caso, al loro esatto riposizionamento;
 - c. rimuovere i gavitelli con i relativi corpi al termine della stagione balneare.I comuni di Capri e di Anacapri, per gli specchi acquei antistanti alle spiagge libere frequentate dai bagnanti, in alternativa ai gavitelli di colore rosso/arancione, potranno utilizzare, previa comunicazione all'Autorità Marittima, barriere galleggianti di colore rosso, saldamente ancorate al fondo.
2. Qualora la configurazione dei fondali non consenta il posizionamento dei gavitelli alla distanza di cui al precedente art.2, c.1, questi potranno essere posizionati a una distanza diversa, previo nulla osta dell'Autorità Marittima e, in tal caso, le acque prioritariamente riservate alla balneazione si intendono estese dalla costa fino ai segnalamenti.
3. Sui gavitelli/ barriere galleggianti è vietato l'ormeggio di qualsiasi unità onde evitare l'occultamento alla vista degli stessi.
4. Nel caso in cui le Amministrazioni comunali non provvedano alla delimitazione con gavitelli della zona di mare riservata alla balneazione, le stesse devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in maniera chiara e plurilingue, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA
LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE NON SEGNALATO

5. A tutela della propria incolumità, i bagnanti/nuotatori che si trovino fuori dalle acque riservate alla balneazione hanno l'obbligo di segnalare la propria presenza utilizzando i medesimi segnali previsti per i subacquei in immersione, attraverso una sagola galleggiante collegata al segnale da sub con lunghezza non superiore a metri 5 (cinque) e, in aggiunta, indossare una calotta colorata per rendersi maggiormente visibili.

Articolo 4 - Segnalazione limite acque sicure

1. I concessionari per le aree assentite in concessione e i comuni di Capri e Anacapri, relativamente alle spiagge libere frequentate da bagnanti hanno l'obbligo di segnalare il limite entro il quale le persone non esperte nel nuoto possono effettuare la balneazione. Il limite di tali acque, definite "sicure" (mt. 1,60 di profondità), deve

essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati ad una cima ad intervalli regolari non superiore a **5 (cinque)** metri, le cui estremità devono essere ancorate al fondo.

2. Nel caso in cui gli Enti gestori in relazione alle spiagge libere non provvedano alla segnalazione delle “*acque sicure*”, devono posizionare, lungo il litorale antistante, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in maniera chiara e plurilingue, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
LIMITE ACQUE SICURE (profondità metri 1,60) – NON SEGNALATO

3. Non sono riconducibili al citato obbligo di segnalazione gli specchi acquei aventi, in entrata, profondità maggiore.
4. In caso di impossibilità a provvedere al posizionamento dei sistemi di segnalazione di cui al precedente comma 1, a causa degli immediati alti fondali, i concessionari per le aree assentite in concessione e gli Enti locali per le spiagge libere hanno l'obbligo di apporre sul litorale, adeguata segnaletica, fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in maniera chiara e plurilingue, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER ALTI FONDALI

Articolo 5 – Zone di mare vietate alla balneazione

1. La balneazione **È VIETATA:**
 - a. nei porti, approdi e specchi acquei immediatamente prospicienti ai pontili di ormeggio e campi boe destinati alla sosta di unità;
 - b. nel raggio di 200 metri dalle imboccature e dalle strutture portuali;
 - c. fuori dai porti nelle zone di mare in cui sono in corso lavori marittimi e a meno di 200 metri dalle navi mercantili e militari ancorate alla fonda;
 - d. nella zona di mare a 50 mt dalle tubazioni e dalle condotte opportunamente segnalate da appositi cartelli posizionati a cura del concessionario delle condotte;
 - e. all'interno dei corridoi di lancio di cui al successivo articolo 9, opportunamente segnalati;
 - f. nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell'Autorità comunale o di altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente, che dovranno essere opportunamente segnalate con adeguata segnaletica fatta di materiale resistente alle intemperie, ben visibile agli utenti e redatta in maniera chiara e plurilingue.
 - g. nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze di polizia marittima.
2. È, inoltre, permanentemente vietato transitare, sostare, pescare, tuffarsi dalle scogliere frangiflutti del porto di Marina Grande di Capri.

Articolo 6 – Servizio di salvataggio

1. **Nel corso della stagione balneare, come definita al precedente art.1, comma 4**, sulle spiagge libere, a cura degli Enti locali (salvo deroghe di cui ai commi successivi), e presso le strutture balneari, **durante l'orario di funzionamento per il pubblico**, devono essere operativi i servizi di salvataggio con le modalità indicate nelle norme che seguono.
2. A tutela dell'incolumità dei bagnanti, il servizio di salvamento non può avere interruzioni neanche per le pause pasti o per il giusto ristoro del personale addetto. Non è

ammessa, inoltre, alcuna deroga/limitazione alla prestazione dello stesso nei modi descritti all'interno del presente articolo.

3. Se una struttura balneare intende operare **ai fini della balneazione** prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dall'Ente gestore competente, ovvero successivamente alla sua conclusione, ovvero oltre i termini di cui al comma 1, il servizio di salvataggio dovrà essere sempre assicurato; diversamente, lo stabilimento resterà aperto soltanto per finalità elioterapiche.

In tale caso il gestore della struttura deve posizionare all'ingresso e in più punti lungo la spiaggia, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – ben visibili agli utenti e redatti in maniera chiara e plurilingue, con la seguente dicitura:

ATTENZIONE
BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA SERVIZIO SALVAMENTO

4. I Comuni di Capri ed Anacapri, nelle spiagge destinate alla libera fruizione, dovranno provvedere a garantire il servizio di salvataggio; qualora non vi provvedano, dovranno darne immediata comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri prima dell'inizio della stagione balneare e dovranno installare sulle relative spiagge – in posizione, numero e grandezza tale da renderla ben visibile ai relativi utenti – la cartellonistica di cui al precedente comma.

I Comuni competenti dovranno, altresì, garantire il costante controllo della permanenza in loco dell'anzidetta segnaletica, provvedendo, se del caso, all'immediato ripristino della stessa.

5. I concessionari di un'area demaniale marittima o chiunque gestisca, a qualunque titolo, strutture destinate alla balneazione e servizi funzionali alla balneazione in mare (affitto di lettini/ombrelloni/ sedie a sdraio, solarium, ecc.) devono organizzare e **garantire il servizio di salvataggio con almeno un assistente bagnanti abilitato al salvataggio**, in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 14, 15 e 16 del D.M. n°85/2024 o, comunque, dalla vigente normativa, **ogni 80 metri di fronte a mare o frazione**.

Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante al fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al salvataggio deve essere incrementato, in modo tale da vigilare costantemente tutto lo specchio acqueo.

6. Per ogni piscina ubicata all'interno della struttura balneare, ove esistente, è fatto obbligo di assicurare autonomo servizio di salvataggio garantito da personale aggiuntivo rispetto a quello impiegato per la sorveglianza dei tratti di arenile, munito di specifica abilitazione.
7. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, comma 2 del Codice Penale, adempie un servizio di Pubblica necessità e risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi previsti dalla presente Ordinanza.
8. L'assistente bagnanti rappresenta una risorsa censita ai fini della locale pianificazione S.A.R. (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo.
9. Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente bagnanti deve:
 - a. essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità rilasciato da una Federazione/ scuola/ Ente riconosciuto a livello nazionale;
 - b. indossare una maglietta di colore rosso riportante la scritta in colore bianco "SALVATAGGIO";
 - c. essere dotato di un fischietto;

- d. stazionare nella postazione di salvataggio, di cui al successivo comma 11), oppure in mare sull'imbarcazione di servizio che deve indicare la scritta "SALVATAGGIO"; l'assistente bagnanti, inoltre, potrà stazionare sulla battigia della propria area di competenza qualora particolari circostanze lo richiedano (condizioni meteo marine particolarmente avverse, presenza di bagnanti non esperti e/o di minori, moto ondoso accentuato, ecc.);
 - e. fornire la propria collaborazione a richiesta dell'Autorità Marittima o delle Forze di Polizia;
 - f. segnalare con immediatezza alle competenti Autorità qualsiasi situazione di pericolo verificatasi, ovvero eventuali sinistri occorsi in mare o sulla spiaggia, provvedendo, inoltre, a compilare e inviare all'Autorità Marittima competente la "*scheda di rilevazione degli incidenti*" (allegato A);
 - g. portare a conoscenza dei bagnanti il contenuto della presente Ordinanza nonché eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione.
10. **Durante l'espletamento del proprio servizio, l'assistente bagnanti NON deve essere impegnato in altre attività o, comunque, NON deve essere destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore e previa sostituzione con altro operatore abilitato al servizio di salvataggio.**
11. Presso ogni struttura balneare deve essere predisposta una **postazione di salvataggio, facilmente individuabile da un ombrellone rosso recante la scritta "SALVATAGGIO"**, posta nel punto mediano della fascia minima di 80 metri di fronte mare controllata e da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano spiaggia di almeno due metri e nelle cui vicinanze devono essere prontamente disponibili:
- a. un binocolo;
 - b. un megafono;
 - c. 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante, alla cui estremità deve essere saldamente fissata una cintura o una bretella o baywatch; tale cavo deve essere avvolto su un rullo ancorato saldamente al suolo e collocato in prossimità della battigia;
 - d. un paio di pinne;
 - e. un pennone di idonea altezza per il posizionamento di bandiere di cui al seguente comma;
 - f. un'unità idonea al servizio di salvataggio, con scafo dipinto di colore rosso e recante la scritta "SALVATAGGIO" e il nome della struttura balneare a cui appartiene, entrambe di colore bianco; tale unità non deve essere, in alcun caso destinata ad altri usi e la stessa deve essere agevolmente impiegabile dall'assistente bagnanti e dotata di:
 - i. un salvagente anulare collegato ad una sagola galleggiante di almeno 25 metri;
 - ii. una gaffa o mezzo marinaio;
 - iii. idoneo ancorotto con relativa cima.
12. In conformità al progetto europeo *PERLA* (cooperazione per l'accessibilità, fruizione e sicurezza della fascia costiera), i concessionari degli stabilimenti balneari e l'Ente gestore per le spiagge libere dovranno adottare una cartellonistica monitoria uniforme, chiara, plurilingue e dotata di pittogrammi esplicativi. Tali cartelli non dovranno limitarsi ad attestare la sola presenza o assenza del servizio di salvamento o degli apprestamenti previsti negli articoli precedenti, ma dovranno anche evidenziare in maniera specifica le potenziali situazioni di pericolo legate al tratto di arenile, con l'indicazione di orari, condizioni del mare e rischi tipici della zona e dovranno adottare una simbologia standard ISO 207126.

In ossequio a tale sistema internazionalmente riconosciuto, i cartelli dovranno riportare in apposita legenda multilingue il seguente sistema di codifica che identifichi lo stato della balneazione:

- a) **Verde**: servizio di assistenza attivo, condizioni favorevoli;
- b) **Gialla**: servizio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose;
- c) **Rossa**: balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio attivo.

A tale sistema di codifica dovrà corrispondere, a seconda delle circostanze, il colore della bandiera issata sul pennone di cui alla lettera e) del precedente comma 11). Tale pennone, accompagnato dal cartello sopra descritto, sarà presente obbligatoriamente anche sulle spiagge libere oltre che presso gli stabilimenti balneari.

13. Qualora sussistano condizioni di potenziale pericolo o rischio per la balneazione, oltre ad issare la bandiera in conformità alle indicazioni del precedente comma, deve essere diffuso un apposito avviso, eventualmente in più lingue, mediante altoparlante o altro idoneo mezzo di diffusione sonora.
14. In conformità alle specifiche previsioni dettate dalla Regione Campania, la fascia di arenile della profondità di metri 5 (cinque) dal limitare del mare (c.d. battigia), essendo strumentale all'attività di soccorso deve essere lasciata obbligatoriamente libera da ogni attrezzatura e/o impedimento. Considerate le ridotte dimensioni dei litorali presenti lungo l'Isola di Capri, in conformità a quanto previsto nel P.U.A.D. della Regione Campania, tale fascia può essere ridotta fino a metri 3 (tre), qualora la profondità dell'arenile sia inferiore a 20 metri.
15. All'estremità della concessione, nei pressi della battigia, devono essere posizionati, a cura dei concessionari, due salvagente anulari conformi alla vigente normativa sulla navigazione da diporto, collegati ciascuno con sagola galleggiante lunga almeno 30 metri; detti salvagente anulari devono riportare indelebilmente il nome della struttura balneare cui appartengono.
16. I concessionari gestori di stabilimenti balneari e/o spiagge libere o chiunque sia tenuto ad istituire il servizio di salvataggio, devono far pervenire, all'Ufficio Circondariale marittimo di Capri tramite pec (cp-capri@pec.mit.gov.it), entro la data di apertura della struttura balneare, la scheda notizie, di cui all'Allegato B.
17. In caso di variazioni del personale che effettua la sorveglianza durante la stagione balneare dovrà essere inviata, con le stesse modalità, una nuova scheda con i dati aggiornati.
18. Fermi restando i profili di responsabilità ascrivibili agli Enti gestori per le aree demaniali marittime non in concessione, i concessionari/gestori di stabilimenti balneari/strutture per la balneazione devono, inoltre, segnalare all'Autorità Marittima, anche attraverso il numero di emergenza nazionale 1530, la presenza, anche solo sospetta, di ordigni, di ostacoli subacquei e di quant'altro possa costituire pericolo per le persone in mare o sulle spiagge, apponendo, nel contempo, appositi cartelli/ segnali galleggianti di colore giallo.

Articolo 7 – Servizio di salvataggio – unità integrativa

1. È data facoltà al concessionario di impiegare, in aggiunta e non in alternativa, all'unità destinata al servizio di salvataggio, una moto d'acqua da salvamento del tipo a 3 (tre) posti, con motorizzazione di ultima generazione in seguito alla presentazione all'Autorità Marittima di formale istanza di utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvataggio, dove saranno indicati i seguenti dati:
 - a) i nominativi ed i relativi titoli (corso di abilitazione alla conduzione della moto d'acqua da salvamento - brevetto di assistente bagnante/bagnino di salvataggio - patente nautica) del personale da impiegare;
 - b) caratteristiche e dotazioni dell'unità;

- c) polizza assicurativa (da allegare in copia) che, oltre a prevedere la copertura R.C., sia tale da garantire la copertura assicurativa di tutte le persone trasportate;
 - d) dichiarazione da parte del concessionario/gestore di farsi pieno carico della responsabilità dell'espletamento del servizio di salvamento con l'ausilio di tale tipologia di unità.
2. In caso di utilizzo della moto d'acqua da salvamento dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:
- a) obbligo di utilizzo di un corridoio di lancio per la partenza e l'atterraggio entro il quale la moto d'acqua da salvamento può essere ancorata;
 - b) obbligo di destinazione esclusiva della moto d'acqua ad attività di salvamento;
 - c) la colorazione dell'unità dovrà dare risalto ai colori rosso e bianco e dovrà recare, su entrambi i lati, la scritta, ben visibile, "SALVATAGGIO" e/o "RESCUE";
 - d) obbligo di equipaggiare la moto d'acqua da salvamento con personale abilitato come indicato alla precedente comma 1, lettera a);
 - e) obbligo, durante l'uscita in mare, da parte del conduttore e della persona abilitata al salvamento di indossare una cintura di salvataggio, casco rigido protettivo (di tipo omologato), scarpe in neoprene o similari.
3. La moto d'acqua da salvamento deve essere mantenuta in perfetta efficienza e deve essere dotata/ equipaggiata con:
- a) barella per il salvamento (omologata) con ancoraggio centrale in acciaio e due laterali elastici, dotata di maniglie laterali di ampia circonferenza, idonea al recupero/trasporto e sgancio della stessa per il trasporto a terra;
 - b) dispositivo di retromarcia;
 - c) pinne;
 - d) coltello;
 - e) cima di traino con moschettoni;
 - f) stacco di massa di scorta;
 - g) fischietto;
 - h) torcia stagna;
 - i) strumento di segnalazione sonora;
 - j) apparato radio di comunicazione VHF.
4. La moto d'acqua da salvamento deve essere condotta con il criterio della massima prudenza e responsabilità, mirando alla tutela e alla sicurezza dei bagnanti, anche durante le operazioni di soccorso che non devono mai compromettere l'incolumità di altre persone presenti.
5. Rientra nel prudente apprezzamento dell'assistente bagnante la scelta del mezzo nautico ritenuto più idoneo a ottimizzare la prestazione dell'intervento di salvataggio, in funzione delle circostanze che caratterizzano la scelta (condizioni meteo marine, gravità della situazione, distanza della persona in pericolo, caratteristiche dei luoghi, ecc.).
- In ogni caso, gli operatori devono procedere con la cautela ed il buon senso dettati dalle circostanze, mantenendo idonea distanza di sicurezza dai bagnanti ed evitando, con il proprio comportamento, di recare pregiudizio alla sicurezza e tutela della pubblica incolumità.

Articolo 8 – Disposizioni specifiche per gli stabilimenti balneari

1. Oltre a quanto previsto nel precedente articolo, ogni stabilimento balneare deve essere dotato di:
- a. idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto delle vigenti normative in materia;

- b. apposito locale, che deve essere adibito ad area per il primo soccorso, opportunamente identificabile mediante cartellonistica recante la dicitura *“locale di primo soccorso”*; all'interno dello stesso devono essere tenute, sempre pronte all'uso, le dotazioni di cui alla successiva lettera c);
- c. materiale di primo soccorso costituito almeno da:
 - i. n.3 bombole per ossigeno medicale ricaricate a 150 atm., della capacità di almeno un litro ciascuna, con tre riduttori di pressione corredati di manometro di controllo;
 - ii. una cannula di respirazione bocca a bocca;
 - iii. un pallone *“Ambu”* o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
 - iv. una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla vigente normativa;
 - v. tre cannule oro-tracheali;
 - vi. un tiralingua ed un apribocca;
 - vii. n. 1 barella (tavola spinale con ragno o, ai fini di una migliore trasportabilità del paziente, una toboga)
 - viii. giusta quanto riportato nel Decreto del Ministero della Salute 16.03.2023 - *“Definizione dei criteri e delle modalità per l'installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni ai sensi dell'art. 1 co. 3 della Legge 04.08.2021 n. 116”*, si ravvisa l'opportunità che i concessionari, affidatari della gestione, convenzionati delle strutture balneari e/o aree attrezzate per la balneazione assicurino la presenza di un defibrillatore fra le dotazioni. Qualora tale facoltà venga esercitata, gli esercenti delle strutture balneari e aree attrezzate per la balneazione dovranno impiegare, fra il proprio personale, un soggetto autorizzato all'impiego del defibrillatore semiautomatico (DAE) secondo le norme vigenti.

Articolo 9 – Corridoi di lancio

1. Le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagge/ costa/ pontili in concessione utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.
2. I corridoi di lancio, ad eccezione di quelli utilizzati per il kitesurf, devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a. larghezza non inferiore a metri 10;
 - b. direzione perpendicolare alla linea di costa;
 - c. delimitazione costituita da gavitelli di colore rosso o arancione collegati con sagola tarozzata e distanziati ad intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
 - d. profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
 - e. individuazione delle imboccature a mare mediante il posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione;
 - f. apposizione sulla battigia di un cartello recante la dicitura in maniera chiara e plurilingue: *“RISERVATO AL TRANSITO DEI NATANTI - DIVIETO DI BALNEAZIONE”*.
3. Norme di navigazione all'interno dei corridoi di lancio:
 - a. le unità a vela, ivi comprese le tavole a vela, devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza;
 - b. le unità a motore devono percorrere i corridoi di lancio alla minima velocità consentita per il sicuro governo;
 - c. il corridoio di lancio può essere impegnato da una sola unità a motore per volta;
 - d. le unità diverse da quelle a motore devono tenere, sia in fase di lancio che di

- atterraggio, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito, in ogni caso, l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni;
- e. è fatto comunque divieto di ormeggiare, stazionare o ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

4. L'atterraggio dei surf, dei wind-surf e kitesurf, può avvenire nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari, esclusivamente attraverso i corridoi di lancio appositamente autorizzati, mentre sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio. In ogni caso l'atterraggio deve avvenire a lento moto percorrendo con la massima prudenza i corridoi di lancio o il tratto di mare prospiciente alle spiagge libere.

Articolo 10 – Disciplina della pesca

1. L'esercizio della pesca marittima deve essere condotto secondo quanto previsto dalle Leggi vigenti in materia.
2. La disciplina della pesca sportiva e subacquea è regolata dal D.Lgs. n. 4/2012 e ss.mm.ii., dal D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639 e successive modificazioni, dall'articolo 91 del D.M. n. 146/2008 e da altre disposizioni speciali, tra cui le proprie pertinenti Ordinanze di polizia marittima e le disposizioni emanate dalle competenti Autorità sanitarie in materia di divieto di pesca per motivi igienico-sanitari.
3. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 20.00, qualsiasi tipo di pesca anche subacquea, fatti salvi gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone di mare riservate alla balneazione.
4. Durante la stagione balneare, la pesca sportiva con canna da riva è consentita unicamente dalle ore 20:00 alle ore 07:00. In caso di sopravvenuta presenza di bagnanti nell'ambito degli specchi acquei di cui sopra, l'attività di pesca dovrà essere immediatamente sospesa.
Eventuali deroghe temporanee alle suddette disposizioni potranno eventualmente essere concesse per la realizzazione di manifestazioni sportive, previa specifica autorizzazione ai fini demaniali da parte dei Comuni costieri competenti e nulla osta dei concessionari o gestori delle strutture balneari interessate.
5. La pesca subacquea è disciplinata dagli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Regolamento della Pesca, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, è sempre vietato praticare la pesca subacquea nelle acque riservate alla balneazione e a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti
6. Chiunque eserciti attività di pesca subacquea deve segnalare la propria presenza secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
7. È inoltre proibito attraversare le zone frequentate da bagnanti con un'arma subacquea carica ed è vietato praticare la pesca subacquea a meno di 100 metri da impianti fissi di pesca o da reti da posta regolarmente impiantate.
8. I conduttori di qualsiasi unità navale sono obbligati a rispettare le distanze di sicurezza previste in presenza di un sub in immersione regolarmente segnalato

Articolo 11 – Disposizioni a carattere locale

1. Sulle spiagge/litorali del Circondario Marittimo di Capri, durante la stagione balneare come definita dall'art.1, c.4, **E' VIETATO:**
 - a. effettuare voli VFR sulle spiagge e i 100 metri da entrambi i lati della linea di costa a un'altezza inferiore ai 300 mt (1000 ft) ed effettuare operazioni con UAS (droni) in violazione delle specifiche normative previste dall'ENAC in forza dell'art.793 del Codice della Navigazione;
 - b. transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o

- minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili:
- c. nella zona di mare fissata in 500 metri dalle coste alte o a picco e 1000 metri dalle spiagge, allo scopo di non arrecare disturbo all'attività di balneazione (con rumore, moto ondoso etc.) le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 nodi, e, comunque, in dislocaimento (Ordinanza n. 62/2013 in data 20.05.2013 della Capitaneria di porto di Napoli, di cui si rimanda al contenuto integrale);
 - d. nel rispetto dell'ambiente, e fatte salve le diverse disposizioni vigenti in materia, è vietato effettuare scarichi a mare dai servizi igienici di bordo o gettare alcun tipo di rifiuto a mare o sulle spiagge.
2. Durante la stagione balneare è fatto obbligo a tutte le unità in ingresso e uscita dal porto di Marina Grande di Capri di mantenere una velocità non superiore a 10 nodi nel raggio di 1000 mt dall'imboccatura portuale, al fine di non generare eccessive onde di risacca che possano compromettere la sicurezza della balneazione, specialmente nel tratto di litorale di ponente, e la sicurezza delle eventuali attività di trasbordo passeggeri dalle navi da crociera ancorate nella rada.
 3. È fatto obbligo:
 - a. alle imbarcazioni da traffico e da diporto di stazza lorda superiori alle 20 tonnellate di mantenersi ad una distanza dalla costa NON inferiore a mt 500 al fine di evitare eccessivi movimenti di risacca in prossimità delle varie grotte esistenti lungo il litorale dell'Isola di Capri (Ordinanza n. 106/2007 in data 02.07.2007 della Capitaneria di porto di Napoli, di cui si rimanda al contenuto integrale);
 - b. a qualsiasi unità a motore dal 1° giugno al 30 settembre, dalle 08:00 al tramonto, di transitare a non meno di 300 mt dalla costa, nel tratto compreso tra la "*Grotta della Botte*" (Punta Gradola) e la "*Grotta dell'Arcera*" (Punta Arcera). Il tratto di mare in questione deve essere debitamente segnalato esternamente da boette di colore giallo posizionate a cura del Comune di Anacapri (Ordinanza n. 106/2007 in data 02.07.2007 della Capitaneria di porto di Napoli, di cui si rimanda al contenuto integrale).
 4. L'atterraggio nelle acque antistanti alla Grotta Azzurra è consentito alle unità da traffico per il trasporto passeggeri di stazza lorda NON superiore alle 20 tonnellate, nonché alle imbarcazioni da diporto. Inoltre, **È VIETATO** transitare e sostare con mezzi nautici di qualsiasi specie o tipo nello specchio acqueo antistante all'imboccatura della Grotta Azzurra entro un raggio di 50 (cinquanta) metri dalla stessa. (Ordinanza n. 106/2007 in data 02.07.2007 della Capitaneria di porto di Napoli, modificata dalla successiva ordinanza n. 45/2010 in data 21.05.2010 di cui si rimanda al contenuto integrale).
 5. Per le modalità di accosto all'approdo di Marina Piccola di Capri si rimanda al contenuto integrale dell'ordinanza n. 93/2001 in data 30 maggio 2001 della Capitaneria di porto di Napoli e alla disciplina regolamentare del competente Ente Locale.

Articolo 12 – Norme di rinvio

1. Per quanto riguarda l'uso commerciale di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee effettuate a scopo sportivo o ricreativo, si rimanda al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili datato 01.09.2021 e alla propria Ordinanza in vigore, emanata in aderenza dell'articolo 27, comma 9 del D. Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii..
2. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dalle presenti norme si rinvia alle vigenti disposizioni in materia di rango legislativo e regolamentare, nonché

ai contenuti delle Ordinanze/ provvedimenti della Regione e degli Enti locali e alle altre Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Capri.

Articolo 13 – Deroghe

1. Eventuali deroghe nell'osservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza dettate da particolari esigenze, conformazioni dei luoghi ovvero altre circostanze di specifica peculiarità, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate da questa Autorità Marittima su motivata istanza degli interessati.

Articolo 14 - Disposizioni finali

1. Quanto disciplinato dalla presente Ordinanza sostituisce e abroga, per i soli articoli in contrasto, qualsiasi precedente disposizione contenuta nella propria Ordinanza n. 9 del 27 maggio 2025.
2. La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della pubblicazione e dovrà essere esposta, a cura dei concessionari e gestori delle strutture balneari e dei Comuni costieri, in luogo ben visibile, all'ingresso di ogni stabilimento o struttura balneare, comprese quelle a carattere nautico, in modo da poter essere agevolmente ed integralmente letta da chiunque ed in particolar modo dai frequentatori della struttura.
3. I divieti di navigazione, riportati nella presente Ordinanza non si applicano alle unità navali della Guardia Costiera, dei Corpi di Polizia e di altre Forze Armate, dei mezzi nautici dei Vigili del Fuoco e delle altre Autorità di pubblico soccorso o pubblica utilità, nonché, quando in attività, ai mezzi autorizzati dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale che effettuano campionamenti della flora/fauna marina e delle acque marine.
4. In calce alla presente Ordinanza, in **Allegato C**, sono forniti, altresì, una serie di avvertenze e consigli rivolti all'utenza e ai bagnanti ai fini della sicurezza della balneazione, che dovranno essere esposti, a cura dei concessionari e gestori delle strutture balneari e dei Comuni costieri, in formato leggibile e in luogo ben visibile, per tutta la durata della stagione balneare.
5. I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diversa e più grave fattispecie illecita, potranno incorrere nelle sanzioni previste dagli:
 - a. artt. 1161, 1164, 1174, 1231 del Codice della Navigazione;
 - b. artt. 53 e seguenti del D.Lgs. 18.07.2005, n. 171 e ss.mm.ii.;
 - c. artt. 7 e 10 del D.Lgs. 09.01.2012, n. 4 ss.mm.ii.;
 - d. artt. 650 e 673 del Codice penale.

Capri, 18 maggio 2026

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
Tenente di Vascello (CP) Francesco POTENZIERI



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
CAPRI**

Piazza Vittoria, 5 – 80073 Capri (NA) - ☎ 081 8370226 ✉ cp-capri@pec.mit.gov.it

SCHEDA RILEVAZIONE INCIDENTI

STRUTTURA BALNEARE			
Denominazione			
Località		Comune	
data		ora	
LUOGO DI INTERVENTO			
Spiaggia ☐	Mare – distanza dalla battigia mt _____ ☐		Scogliera ☐ Pontile ☐
STATO DEL TEMPO			
Sereno ☐	Nuvoloso ☐	Variabile tendente al miglioramento ☐	Variabile tendente al miglioramento ☐
STATO DEL MARE			
Calmo ☐	Poco mosso ☐	Mosso ☐	Agitato ☐
RESIDENZA ASSISTITO		DATI ASSISTITO	
Comune		Cognome	
Stato (se straniero)		Nome	
		Età	
CAUSA INCIDENTE			
☐ Trauma (parte del corpo _____)	☐ Puntura di medusa		
☐ Annegamento	☐ Puntura di pesce		
☐ Svenimento	☐ Puntura di insetto		
☐ Congestione	☐ Vomito		
☐ Ferita da taglio	☐ Crisi di panico		
☐ Dolori al torace	☐ Emorragia (parte del corpo e causa _____)		
☐ Dolori alla testa	☐ Convulsioni		
☐ Dolori all'addome	☐ Altro (indicare _____)		
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO ALLERTATA			
☐ Guardia Costiera	☐ 118 emergenza sanitaria	☐ Altro (_____)	
ORGANIZZAZIONE DI SOCCORSO INTERVENUTA			
☐ Guardia Costiera	☐ 118 emergenza sanitaria	☐ Altro (_____)	
ANNOTAZIONI			
Nome leggibile e firma dell'assistente ai bagnanti o del medico della struttura intervenuta			

La presente scheda deve essere fatta pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Capri all'indirizzo PEC cp-capri@pec.mit.gov.it entro 24 ore dall'evento.



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAPRI
GUARDIA COSTIERA**

Piazza Vittoria, 5 – 80073 Capri (NA) - ☎ 081 8370226 ✉ cp-capri@pec.mit.gov.it

SCHEDA NOTIZIE ANNO _____

(Parte generale)

QUADRO "A"	Denominazione dello stabilimento balneare			
	località		nel Comune di	
	Titolare/gestore o legale rappresentante della Soc.			
	Cognome e nome			
	luogo e data di nascita			
	residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Colore degli ombrelloni dello stabilimento balneare			
	Recapito telefonico del concessionario/gestore		fisso	
			mobile	
	Mail		P.E.C.	

(Dotazioni di soccorso e medico)

QUADRO "B"	Eventuali ulteriori attrezzature di primo soccorso e/o mezzi di soccorso in dotazione allo stabilimento balneare oltre a quelle previste dall'Ordinanza di sicurezza balneare			
	Eventuale presenza di un medico presso lo stabilimento			SI ☐ NO ☐
	Se presente Dott.		recapito mobile	

ASSISTENTE BAGNANTI	Cognome e nome			
	Luogo e data di nascita			
	Residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti		fisso	
			mobile	
brevetto rilasciato da		il	numero	

ASSISTENTE BAGNANTI	Cognome e nome			
	Luogo e data di nascita			
	Residenza			
	documento		numero	
	rilasciato da		il	validità
	Recapito telefonico dell'assistente ai bagnanti		fisso	
			mobile	
brevetto rilasciato da		il	numero	

Firma del titolare/gestore/legale Rapp.

Firma del medico

Firma assistenti ai bagnanti



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI CAPRI
GUARDIA COSTIERA**

Piazza Vittoria, 5 – 80073 Capri (NA) - ☎ 081 8370226 ✉ cp-capri@pec.mit.gov.it

SCHEDA RIEPILOGATIVA NUMERI EMERGENZA E NORME DI SICUREZZA

CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA Per l'emergenza in mare è attivo il numero BLU 1530 gratuito sul tutto il territorio nazionale ed attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno, sia da cellulare che da rete fissa. ITALIAN COAST GUARD <i>In case of emergency at sea call the "blue number" 1530 free of charge – available 24h/7days</i>		
Sala Operativa Guardia Costiera – CAPRI (H24) <i>Coast Guard Station Capri (H24)</i>		081 8370226 VHF CH 16
Vigili del Fuoco - Fire Fighters Brigade		115
Soccorso Sanitario - Emergency Ambulance		118
Numero unico europeo per le emergenze - NUE		112
Boe Rosse Zona riservata alla balneazione	<i>Red buoys</i> <i>Delimited swimming area</i>	
Boe Bianche Limite Acque Sicure (mt. 1,60)	<i>White buoys</i> <i>Safe waters (1,60 mt.)</i>	
Bandiera Rossa Balneazione sconsigliata o pericolosa, con o senza servizio di assistenza e salvataggio Red Flag <i>Bathing not recommended or dangerous, with or without assistance and rescue service</i>		
Bandiera Gialla Servizio di assistenza e salvataggio attivo, condizioni meteo-marine potenzialmente rischiose Yellow Flag <i>Active assistance service, potentially hazardous weather and sea conditions</i>		
Bandiera Verde Servizio di assistenza e salvataggio attivo, condizioni favorevoli Green Flag <i>Active support service, favorable conditions</i>		